

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

E richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c.

Per la Sig.ra **CANNAVO' SEBASTIANA**, nata in Catania il 12/01/1965, c.f.CNNSST65A52C351C, e residente in ACICATENA (CT) via s. Giuseppe San Filippo 10/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Caruso (c.f. CRSCZR75S44G371N fax 095623374 pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it), presso il cui studio legale, sito in Paternò via N. Sauro n. 21 elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto, e chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax, al numero 095 623374 , ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c. cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it, ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA(MIUR), c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui ha eletto domicilio in domicilio in Via Carlo Freguglia, 1, 20100 Milano – C.F. 97021490152
PEC: milano@mailcert.avvocaturastato.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA AMBITO TERRITORIALE DI MILANO UFFICIO

X, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Via Soderini 24, 20146 - Milano uspmi@postacert.istruzione.it, C.F.: 80099830152 rappresentato e difeso ex Lege



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

dall'Avvocatura dello Stato presso cui ha eletto domicilio in Via Carlo Freguglia, 1, 20100 Milano –

C.F. 97021490152 PEC: milano@mailcert.avvocaturastato.it;

E nei confronti di: tutti i docenti controinteressati collocati in servizio dal piano assunzionale negli ambiti territoriali prescelti dalla ricorrente nella domanda di mobilità, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in virtù di punteggio, ed, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno di detti docenti.

PREMESSO IN FATTO

La ricorrente, docente di scuola primaria (classe di concorso EEEE) posto comune, è stata immessa in ruolo nell'A.S. 2014/15 nella provincia di Milano.

Con **Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016**, resa sulla scorta del **C.C.N.I del 08.04.2016**, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, avrebbe ottenuto una sede in uno degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Di conseguenza, la ricorrente presentava la domanda di mobilità territoriale per tentare il riavvicinamento alla propria famiglia residente nella provincia di Catania specificando: 1) di avere conseguito titolo d'idoneità, a seguito di superamento di pubblico concorso per titoli e



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli pari o superiori; 2) ed indicando, quali preferenze territoriali, 2 ambiti appartenenti alla propria Regione, la Sicilia.

A seguito di tale istanza di mobilità, la ricorrente, PUR OTTENENDO 61 PUNTI DI VALUTAZIONE, non otteneva alcun trasferimento.

La docente **appartenente alla fase B1 della mobilità**, tuttavia, veniva **scavalcata** nelle sedi della stessa prioritariamente scelte **da altri docenti collocati nella fase D della mobilità**, che invece avrebbero potuto ottenere tali sedi solo subordinatamente ai docenti di fase di appartenenza della ricorrente stessa. A causa di questo errore è stato attribuito a docenti di fase D un ambito della Regione Sicilia negato invece alla ricorrente appartenente alla FASE B1 .

Giova, sin da ora, rilevare che la suddetta Ordinanza Ministeriale n. 241, a seguito di un ricorso collettivo proposto dai docenti rientranti nelle diverse fasi, è già stata cautelativamente sospesa dal T.A.R. Lazio - Roma, con ordinanza n. 3588 del 01.07.2016, poiché affetta da molteplici vizi di illegittimità costituzionale.

Conseguentemente, l'intera procedura di mobilità, sono illegittimi e lesivi dei suoi diritti, sicché dovranno essere annullati e/o disapplicati alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

PRELIMINARMENTE, si rileva la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro territorialmente competente ex **art. 413 5° comma c.p.c.**



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

In effetti, come da decisione del **Consiglio di Stato n 3415/2015** del 07/07/2015 *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all’interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l’aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l’inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.”*

Nel caso di specie, non richiedendo la formazione della graduatoria alcun margine di discrezionalità della P.A., siamo in presenza di vicende di lavoro privatizzato, che trova fonte e regolamento in norme di legge e di contrattazione.

Ed ancora per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto **MILANO** è la sede di effettiva titolarità dell’odierna ricorrente, giusto l’art. 413 cpc co 5 che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

delle pubbliche amministrazioni *“il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*

In ordine alle ragioni sulle quali si fonda la domanda, occorre osservare che il provvedimento di assegnazione della ricorrente all’ambito territoriale di MILANO, è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Ebbene, con **ordinanza ministeriale n. 241 dell’08.04.2016**, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ed, in base all’**art. 1**, prevedeva che *“le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa”*.

Il **C.C.N.I. dell’08.04.2016** *“concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017”*, all’**art. 3**, avente ad oggetto la *“mobilità territoriale a domanda e d’ufficio”* disponeva espressamente che: *“1. A decorrere dall’anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all’art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l’anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente*



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6..."

Ai sensi dell'art. 6 del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in quattro distinte fasi: I) - fase A avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neo assunti nell'a.s.'15/16 da fase 0 ed a); II) - **fase B** (i cui destinatari sono gli inseriti nelle graduatorie del concorso bandito con D.M n. 82/2012 e facenti parte delle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 104/2016666), che aveva ad oggetto i trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per gli assunti entro il 2014/15 (titolarità su scuola solo nel primo ambito) e l'assegnazione della sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi b e c (titolarità solo su ambito).



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Tale fase consta, a sua volta, di tre fasi: B1) trasferimenti interprovinciali docenti assunti entro il 2014/15 (in deroga al vincolo triennale); B2) titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato; B3) passaggio di cattedra e di ruolo interprovinciali successivo alla titolarità solo su ambito, in cui il personale che ottiene la mobilità professionale in una provincia diversa da quella di titolarità è assegnato in titolarità su una sede scolastica nel primo ambito territoriale richiesto o in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti.

La fase C, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015 avente ad oggetto l'assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva, poi, in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale.

Da ultimo la fase D, riservata agli assunti nell'anno scolastico da fasi zero ed A del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2015 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari possono proporre ***"istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito"*** dopo le operazioni di cui alla fasi precedenti. Dunque solamente sui posti eventualmente residuati dalle fasi precedenti.

Il successivo **art. 13** del medesimo C.C.N.I. regolava il *"sistema delle precedenze"* prevedendo, chiaramente, che: *"Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sotto elencata viene evidenziata la fase o le*



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica”.

La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, **all’art. 4**, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo **art. 5**, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, **all’art.6**, avente ad oggetto “*organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi*”, prevedeva che: “*i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell' ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ... Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line*”.

Sul punto, il già citato art. 6 del C.C.N.I. dell’8.4.2016 affermava che: “*Per ciascuna delle operazioni, l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla*



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto.

L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio".

L'Allegato 1 al C.C.N.I. prevedeva dettagliatamente l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo con riferimento alle descritte 4 fasi della mobilità ed alla loro sequenza progressiva.

Detto allegato regolava, infatti, l'effettuazione **della fase B1**, per gli ambiti nazionali, nonché l'effettuazione della **fase D** delle medesime procedure di mobilità previste dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, ponendole in fase subordinata l'una all'altra **dando precedenza alla Fase B1**, solamente per **i posti residuati, prevedendo lo scorrimento alle altre fasi B2, B3, C e D.**

Quindi, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze legate alla FASE di appartenenza indicate nella norma: **la docente, odierna ricorrente, che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed all'appartenenza alla fase B1 avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità sui colleghi di fase D, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato dalla stessa nella domanda invece non ha avuto alcuna sede di trasferimento assegnata.**

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: **1) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale; 2)eventuali diritti di**



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I fatte valere solo esclusivamente all'interno della fase di appartenenza.

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, che già di per sé presenta gravi motivi di illegittimità e di disparità di trattamento (come riconosciuto dal T.A.R. Lazio e come meglio si dirà in seguito), il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali (talune volte senza che gli stessi siano stati neanche indicati e richiesti dai docenti) senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dall'appartenenza ad una fase prioritaria e dal punteggio attribuito a ciascun docente.

A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare l'elenco dei nominativi dei docenti relativa alle assegnazioni della fase D, che riporta i punteggi di ciascun insegnante e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità ci sono state nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene alla subordinazione della FASE D rispetto alla FASE B1 a cui appartiene la ricorrente.

Infatti, nel caso di specie, come detto, la ricorrente non ha ottenuto sede di trasferimento, nonostante la stessa si trovasse nell'ambito della fase B1 e con un punteggio più alto rispetto ad altri docenti collocati addirittura nella fase D.

E' sufficiente consultare l'elenco relativo alle assegnazioni della fase D, per verificare che, di fatto, alcuni docenti che avevano un punteggio più basso della ricorrente, pur appartenendo alla fase D, hanno avuto una sede che la ricorrente aveva indicato prioritariamente rispetto



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

a quella assegnata. In particolare l'insegnante Baglieri Chiara, fase D, punteggio 29 è stata assegnata in Sicilia ambito 0026 su posto comune e l'insegnante Puglisi Sabrina, fase D, punteggio 21, è stata assegnata in Sicilia ambito 0011 su lingua inglese, entrambi gli ambiti scelti dalla stessa ricorrente rispettivamente AL PRIMO POSTO e al posto 14 delle proprie preferenze territoriali.

(Si sottolinea che anche la ricorrente è in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua inglese già riconosciuto all'interno della domanda di mobilità).

A causa della errata applicazione delle modalità previste dal bando di mobilità territoriale si è imposto ad alcuni docenti – fra cui la ricorrente – la permanenza nella sede di titolarità lontana da casa , assegnando invece le sedi scelte dagli stessi, a candidati collocati addirittura collocati in fasi di mobilità territoriale successive (come nel caso di specie), e con punteggio molto più bassi!

Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, si comprende che il punteggio spettante alla ricorrente NONCHE' L'APPARTENENZA ALLA FASE B1 sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione ed inserita in posizione migliore fra le sue preferenze territoriali.

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i destinatari della fase B, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assegnati ad una delle sedi preferite in relazione ai relativi punteggi conseguiti ed alla parità della fase di appartenenza.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *“l’assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l’ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell’unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa” (T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).*

Ed ancora, *“il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009).*

Tanto chiarito, è indubbio che l’algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall’Amministrazione Ministeriale e reso noto su tutte le testate giornalistiche, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative - si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l’agire della P.A. ed il buon andamento e l’imparzialità della stessa.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

La circostanza per cui l'algoritmo che avrebbe dovuto disciplinare il funzionamento della procedura di mobilità ha commesso dei **macroscopici errori**, è stata rilevata anche dalla più recente giurisprudenza.

Nello specifico, è stato per primo il **Tribunale di Salerno 2016** ad emettere un'ordinanza di sospensione immediata del decreto di trasferimento di un'insegnante di Napoli, che aveva presentato ricorso in quanto assegnata ad una sede distante centinaia di chilometri, senza tenere in considerazione il suo punteggio e le preferenze espresse.

A seguire, c'è stata l'**ordinanza del Trib. Trani Ord. 5890 16 settembre 2016**, la quale ha dichiarato illegittima l'assegnazione dell'Ambito territoriale alla lavoratrice, in quanto in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, ed infine del principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli Ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento prodotta dalla docente. L'Amministrazione scolastica dovrà quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento medesima, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria. Infatti, nel caso di specie, analogo a quello oggetto del presente ricorso, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in Ambiti territoriali



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

più prossimi a quello d'origine, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri.

Ulteriormente, il **Tribunale di Napoli 2016** ha deciso di accogliere il ricorso presentato da una docente di scuola primaria contro il suo trasferimento a Brescia, dichiarando l'illegittimità di tale provvedimento in quanto il suo punteggio risultava più alto rispetto ad altri colleghi che sono stati assegnati a sedi situate nella regione Campania o, comunque, più vicine al loro luogo d'origine.

Ed ancora, il **giudice del lavoro di Taranto del settembre 2016** ha evidenziato il malfunzionamento del suddetto algoritmo, in quanto la ricorrente (docente di scuola primaria) non è stata trasferita nel secondo ambito territoriale che aveva indicato (Puglia), in cui invece sono state trasferite colleghe con minor punteggio (così anche **Tribunale Lavoro di Bari 2016** su ricorso cautelare presentato da una docente di educazione artistica trasferita dall'algoritmo nell'ambito della Regione Lazio).

Infine, il **Tribunale di Verbania (ordinanza del 09/02/2017)** il **Tribunale di Siena (ordinanza del 23/01/2017)** ed il **Tribunale di Torino (ordinanza del 18/04/2017)** hanno accolto le domande cautelari proposte avverso i provvedimenti di trasferimento e assegnazione di due docenti, dichiarandone l'illegittimità e disponendone l'annullamento, con contestuale riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad ottenere un'assegnazione territoriale che rispetti l'ordine di preferenza espresso nell'istanza di mobilità e il principio di sequenza delle fasi (D e C) e dello



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

scorrimento in graduatoria, ordinando a tal fine all'Amministrazione Scolastica di disporre l'assegnazione temporanea dei docenti ricorrenti ad uno degli ambiti di preferenza collocati nella Regione Sicilia.

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assoluta illegittimità della modalità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente la lesione dei diritti della ricorrente che si vede "scavalcata", nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, da altri candidati che si trovano nella medesima graduatoria e posizione giuridica, i quali come lei hanno preso parte alla mobilità 2016/17, ma che hanno conseguito punteggio peggiore rispetto a quello della ricorrente stessa, o addirittura sono collocati in una fase di mobilità territoriale successiva (fase D).

Pertanto, fermo ed impregiudicato quanto detto nei motivi che precedono, ad ogni buon conto, giova evidenziare, per mero scrupolo difensivo, le diverse falle e vizi procedurali che hanno caratterizzato l'intera procedura di mobilità disciplinata dall'**ordinanza ministeriale n. 241/2016**.

In particolare:

A) L'intera procedura di mobilità è violativa dei principi di trasparenza ed efficienza della P.A. laddove dagli elenchi dei trasferimenti non è dato comprendere in che modo gli uffici abbiano applicato i criteri, in base ai quali dovevano essere effettuate le operazioni di mobilità (peraltro, è lo stesso M.I.U.R. che riconosce che l'algoritmo utilizzato per le assegnazioni è segreto).



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Infatti, l'ordinanza del M.I.U.R. n. 241 dell'8.4.2016, non rende pubbliche le fasi di valutazione della domanda ed il funzionamento tecnico della mobilità ma al citato art. 6 si limita a precisare che i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. *“sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza”* ed il successivo art. 10, al comma 2, prevedeva che: *“l'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato presso la scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti”*.

Orbene è evidente che solo al docente interessato è trasmessa la notifica del punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti in base al quale è stato trasferito in un dato ambito territoriale.

Invero, non è reso conoscibile in che modo abbia operato l'algoritmo informatico nell'attribuzione ai docenti degli ambiti territoriali di trasferimento, in relazione alle 4 fasi di mobilità ed in particolare in che modo sono stati applicati i criteri previsti e regolati dall'art.6 e dall'Allegato 1 al C.C.N.I. per la realizzazione delle rispettive fasi di mobilità territoriale.

Ad esempio, se un docente, in possesso di un dato punteggio e di una determinata precedenza, nella domanda di mobilità ha richiesto un dato ambito territoriale e si è visto trasferire altrove, e ritrova, invece, un collega che ha partecipato alla stessa fase di mobilità



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

con il medesimo punteggio nell'ambito da lui stesso richiesto, non è messo nelle condizioni di poter conoscere le motivazioni per le quali è avvenuto il trasferimento del collega in quel dato ambito territoriale.

Gli elenchi così adottati non consentono, quindi, ai docenti trasferiti la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, non potendo, pertanto, verificare, *ab externo*, la corretta applicazione delle norme di cui all'art. 6 ed allegato 1 del CCNI dell'8.4.2016.

Peraltro, come già esposto in punto di fatto, come la mobilità disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale fosse inficiata da numerosi vizi di illegittimità costituzionale, attese le previsioni in essa contenute che denotano un cattivo uso del potere discrezionale dell'Amministrazione medesima, è stato già rilevato dal **T.A.R. Lazio – Roma**, che con **ordinanza cautelare n. 3588/2016**, ha chiarito che l'intera procedura è affetta da mancanza di trasparenza e da un evidente disparità di trattamento.

Da tutto quanto detto appare evidente che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto da un'eclatante illegittimità causa dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme, che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Ed ancora altro elemento a supporto delle domande avanzate da parte ricorrente è il fatto che l'USR Sicilia – Ambito Territoriale di **Catania con nota del 10/09/2016** ha pubblicato con Prot. N° 15333 (documento allegato), una lista di assegnazioni sede a seguito di conciliazione i cui destinatari sono DOCENTI **APPARTENENTI ALLA FASE C E CON PUNTEGGI SENSIBILMENTE INFERIORI** a quelli della ricorrente. In tale documento vengono elencati molti docenti ai quali sono state assegnate sedi legate all'ambito SICILIA 0006 (CATANIA), all'ambito SICILIA 0009 (CATANIA) nonché all'ambito SICILIA 0010 (CATANIA), ambiti scelti dalla ricorrente rispettivamente **ai posti n.°1, n° 2**, dunque indicati dalla stessa in posizioni assolutamente prioritarie.

In particolare si sottolinea come siano stati assegnati in maniera illegittima i seguenti docenti tutti appartenenti alla FASE C della mobilità ai rispettivi ambiti:

- 1) Bonanno Antonella Elisa – Ambito assegnato: Sicilia 0009 – punti 12**
- 2) Bongiovanni Rossella Giuseppina - Ambito assegnato: Sicilia 0009 – punti 49**
- 3) Consoli Simona Sara - Ambito assegnato: Sicilia 0010 - punti 18**
- 4) Sambataro Antonella Maria Angela - Ambito assegnato: Sicilia 0006 - punti 36**
- 5) Scaglione Biagia - Ambito assegnato: Sicilia 0006 - punti 15**
- 6) Sorbello Rosa Consolazione - Ambito assegnato: Sicilia 0010 - punti 14**

E' chiaro, dunque, che alla data del 10/09/2016 negli ambiti territoriali di Catania erano disponibili delle sedi ancora da assegnare. Sedi oltretutto assegnate a docenti con punteggi inferiori rispetto a quello della ricorrente, che vanta 64 punti, e **appartenenti alla FASE C, FASE**



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

**SUCCESSIVA RISPETTO ALLA FASE B DI APPARTENZA DELLA RICORRENTE, CHE DUNQUE
AVREBBE DOVUTO AVERE ASSOLUTA PRIORITA' NEI CONFRONTI DEGLI STESSI!**

Quindi anche sulla base di quest'ultimo rilievo è evidente che il mancato trasferimento della ricorrente su CATANIA risulta illegittimo in quanto negli ambiti richiesti vi erano ancora posti disponibili, essendo stati questi ultimi assegnati in data 10/09/2016 a docenti che avevano meno diritto della ricorrente.

**In merito si cita e si deposita allegata al presente atto, l'ordinanza del 02/01/2017 RG
1319/2016 del Tribunale di Modena.**

Con riguardo agli aspetti di ordine morale e materiale della controversia, giova evidenziare che i provvedimenti impugnati arrecano alla ricorrente un grave e irreparabile danno sotto diversi profili.

Innanzitutto, occorre sottolineare come il diritto al lavoro rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.

Afferente a tale specie di danno deve esser considerata l'impossibilità per la ricorrente di contribuire alle necessità della propria famiglia, in considerazione del fatto che, chiaramente,



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

l'assegnazione di una sede dislocata così tanto lontana rispetto alla residenza del proprio nucleo familiare determini un danno irreparabile.

L'irreparabilità del richiamato danno, quindi, consiste nell'impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita, in una sede sin troppo distante dal marito ed ai propri affetti.

Prevedibilmente, inoltre, la lontananza dalla propria residenza e l'impossibilità di tornare a casa indurrà, per forza maggiore, la ricorrente a trovare un alloggio nei pressi dell'istituto scolastico, con ulteriore aggravio economico per la propria famiglia.

Non si può dubitare, infatti, che: 1) l'affitto di un alloggio e/o abitazione a cui la ricorrente dovrà provvedere; 2) le spese giornaliere che la stessa dovrà sostenere per garantire il proprio mantenimento; 3) le spese che già sostiene per la contribuzione al menage familiare, rappresentino tutte circostanze che aggravano, in modo esorbitante, la situazione economica dell'odierna ricorrente.

Pertanto, risulta palese che la richiamata assegnazione arreca un danno economico e delle concrete difficoltà morali e materiali che, già di per sé, costringerebbero la ricorrente a rinunciare alla detta assegnazione, risultando, di fatto, impossibile per la stessa stare vicino alla propria famiglia, nonché garantirne il sostentamento unitamente al proprio, considerando la sproporzione tra le spese che sarebbe costretta a sostenere rispetto allo stipendio che la stessa percepisce.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Di conseguenza, risulta palese il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad un ambito territoriale che rispetti il principio della vicinorietà, limitrofo alla residenza del proprio nucleo familiare, e che le consentirebbe di prestare la propria attività lavorativa senza alcun pregiudizio.

Sul punto non v'è chi non veda come l'attuale assegnazione arreca gravi danni economici alla ricorrente.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Sig.ra Cannavo' Sebastiana, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, co. 2° c.p.c., voglia ordinare alle parti resistenti, di accertare il pregiudizio alla sfera lavorativa ed economica subito dalla ricorrente in virtù di un sistema illegittimo e fondato su un algoritmo alterato, e per l'effetto di tale riconoscimento disporre:

- **In via principale**, revocare il provvedimento di assegnazione definitiva e, comunque, disporre ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e *subendo* dalla stessa per tutti i motivi sopradedotti;
- **Nel merito**, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva in base al punteggio nonché ALLA PRIORITA' DATA DALL'APPARTENENZA ALLA FASE B, presso una sede scolastica sita nell'ambito territoriale della Sicilia più vicino alla propria



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

abitazione ed al proprio nucleo familiare ed in particolare presso uno degli ambiti territoriali SICILIA 0006 o cmq in un ambito della Provincia di Catania;

- **accertare e dichiarare**, il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con distrazione a favore del procuratore costituito.

Salvis Juribus

In via istruttoria:

Ordinare, ove ritenuto necessario, all'Amministrazione resistente di esibire in giudizio gli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo, della FASE di appartenenza e delle eventuali precedenti.

Si allegano i seguenti documenti:

- Domanda mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale presentata dalla ricorrente;
- Documenti attestanti l'identità della parte ricorrente.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011, di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che la presenta causa è di valore INDETERMINABILE.

Paternò 21/04/2017

Avv. Cinzia Caruso

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

23

Il sottoscritto Avv. Caruso Cinzia, in qualità di procuratore della Sig.ra Cannavo' Sebastiana, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale della Sicilia più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare, e, comunque, inserito fra quelli richiesti per primi nella domanda di mobilità;
- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo, prevede



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- tutti i docenti che hanno ottenuto sede definitiva di servizio a seguito del piano di mobilità 2016/17 negli ambiti territoriali prescelti dalla ricorrente all'interno della propria domanda di mobilità sono potenziali controinteressati, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in virtù di punteggio o della fase, ed, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno di detti docenti;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere dunque notificato ai docenti potenzialmente controinteressati.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;
- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente;
- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;
- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

FA ISTANZA

Affinché il Giudice adito, autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U

Paternò 21/04/2017

Avv. Cinzia Caruso

